

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI – TEATRO ARGENTINA IN ROMA

CIG: B5EE9EEAD4

PREMESSE E RIFERIMENTI.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	6
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO, IMPORTO E CCNL, DURATA, REVISIONE PREZZI, MODIFICHE	7
3.1. Oggetto E IMPORTO	7
3.2. DURATA	9
3.3. REVISIONE PREZZI	9
3.4. OPZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESSE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESSE DI RETE E GEIE.....	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESSE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	14
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO.....	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.1.1 Documento di gara unico europeo (DGUE).....	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	23
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
16. OFFERTA TECNICA	25
17. OFFERTA ECONOMICA.....	29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI.....	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
20. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.....	32
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
26. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001	38
27. ACCESSO AGLI ATTI	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
ALLEGATI	38

PREMESSE E RIFERIMENTI

Con decisione di contrarre del 24 febbraio 2025, la Fondazione Teatro di Roma (di seguito anche solo “**Stazione appaltante**”), con sede legale in Roma – Cap 00186, Via dei Barbieri n. 21, ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Teatro Argentina in Roma, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “**Codice**”).

L’affidamento avviene mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all’art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Codice, la durata del procedimento è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede del Teatro Argentina, sita in Roma (RM) – CAP 00186, Via dei Barbieri 21 – Codice NUTS ITI43.

CIG B5EE9EEAD4

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice, al presente affidamento si applicano i CAM di cui al Decreto Ministeriale D.M. 23 giugno 2022 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici.

Ai sensi dell’art. 15 del Codice, il Responsabile unico del progetto (RUP) è il Dott. Maurizio Roi.

Ai sensi degli artt. 19 ss. del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <http://teatrodiroma.acquistitelematici.it> (di seguito anche solo “**Piattaforma**”).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (recante il “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., nonché in conformità alle norme vigenti in materia e alle specifiche previsioni contenute nel manuale operativo denominato Disciplinare telematico, allegato alla presente procedura e parte integrante dello stesso, oltre che nei manuali presenti e consultabili sul sito <http://teatrodiroma.acquistitelematici.it>.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e a quanto previsto nel manuale operativo suddetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione

delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

I.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato manuale operativo Disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal predetto Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 9100/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico secondo le indicazioni fornite dalla Piattaforma stessa.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione *Supporto* alla voce *Assistenza tecnica*. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i *Manuali – Guide* presenti nella sezione *Guide*, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione posta a base della presente procedura è costituita dai seguenti atti e documenti:

- a) il presente disciplinare di gara – redatto conformemente allo Schema di disciplinare di Bando-tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, tenuto conto del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14 gennaio 2025 COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 14 gennaio 2025, riguardante “l'impatto del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“decreto correttivo”) sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2023” – e i modelli facsimile ad esso allegati, vale a dire:
 - Modello A) (domanda di partecipazione);
- b) Il Capitolato tecnico e relativi allegati (Consistenza impianti Teatro Argentina All 1, Frequenza interventi manutenzione ordinaria All 2, DVR All 3, elenco personale appalto uscente All 4,);
- c) lo Schema di contratto;
- d) Disciplinare telematico con le Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa
- e) Il Codice Etico del Teatro di Roma di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, disponibile sul profilo di committente;
- f) Informativa Privacy di cui al Reg. UE n. 679/16, <https://teatrodiroma.acquistitelematici.it/privacy>

La documentazione di gara è accessibile, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente link: <https://www.teatrodiroma.net/amministrazione-trasparente/> e sulla Piattaforma consultabile al sito <http://teatrodiroma.acquistitelematici.it> nei *Dettagli* della presente procedura-

2.2. CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti da inoltrare entro il 10 aprile 2025 ore 12:00** attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità *Invia quesito*, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione appaltante risponderà alle richieste di chiarimento pervenute entro la data e l'ora sopraindicata, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in conformità delle modalità e dei termini di cui sopra verranno altresì pubblicate, in forma anonima, sul sito web www.teatrodiroma.net, sezione "amministrazione trasparente" e nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti.

È esclusivo onere degli operatori economici verificare l'eventuale pubblicazione di rettifiche, integrazioni e/o chiarimenti di interesse comune pubblicati nei modi e nei termini sopra indicati.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e l'operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi mediante l'apposito utilizzo della Piattaforma. Il Sistema notificherà, automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'atto della registrazione, l'inserimento di una comunicazione e/o informazione nell'apposita area della Piattaforma. Per quanto non previsto dalla Piattaforma le comunicazioni avverranno mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del suddetto Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E CCNL, DURATA, REVISIONE PREZZI, MODIFICHE

3.1. OGGETTO E IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento in appalto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici del Teatro Argentina, nonché le attività di presidio e pronto intervento meglio descritti nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto dell'affidamento sono funzionalmente connesse in ragione delle caratteristiche di stretta interconnessione, oltre che di funzionalità integrata e sostanziale omogeneità delle prestazioni da affidare, che renderebbero non efficiente ed antieconomica una eventuale suddivisione in lotti.

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Tabella I

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo al netto IVA
----	---------------------	-----	----------------------

I	Servizi di conduzione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti tecnologici del Teatro Argentina, servizi di presidio e pronto intervento	50710000-5	€ 613.192,86
		A) Importo a base di gara	€ 613.192,86
		B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 6.132,00
	complessivo	A) + B) Importo	€ 619.324,86

L'importo a base di gara pari, come detto, ad € 619.324,86 oltre IVA (euro seicentodiciannomilatrecentoventiquattro/86) è così suddiviso:

Tabella 2

Prestazione	Modalità di pagamento	Importo complessivo
[1] Servizi di conduzione degli impianti, manutenzione ordinaria e reperibilità	Prestazione remunerata mediante canone periodico	€ 343.630,59
[2] Manutenzione straordinaria e pronto intervento	Prestazione extra-canone	€ 75.000,00
[3] Servizi di presidio	Prestazione remunerata mediante canone periodico	€ 194.562,27
[4] Oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso		€ 6.132,00

Si precisa che:

- tutti gli importi di cui al presente Disciplinare (ad es., l'importo complessivo dell'affidamento, gli importi complessivi dei singoli servizi ecc.) sono da intendersi al netto di IVA;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL Metalmeccanico (codice CNEL C011)**;
- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad euro 415.175,00 (quattrocentoquindicimilacentosettantacinque/00), tenuto conto dei livelli di qualifica del personale previsto, del monte-ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica e delle retribuzioni minime di cui alla contrattazione collettiva nazionale di settore. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

3.2. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni di cui al successivo par. 3.3) è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla stipula del contratto, fermo restando che l'avvio delle attività potrà essere ordinato anche nelle more della stipula del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice.

3.3. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT individuato sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato II.2-bis al Codice.

Le disposizioni relative all'applicazione della revisione prezzi saranno attuate in conformità alle previsioni di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

3.4. OPZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Codice

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi aggiuntivi.

Nel caso di attivazione di detta facoltà, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le attività prestazioni di cui al punto 1 (Servizi di conduzione degli impianti, manutenzione ordinaria e reperibilità) e al punto 3 della precedente tabella (servizi di presidio) ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

- euro 204.397,62, quale importo massimo del canone per i 12 mesi aggiuntivi, da decurtarsi del ribasso offerto in gara;
- euro 2.044,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno ... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto.

Opzione di c.d. "proroga tecnica" del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo di euro 165.153,30 (centosessantacinquemilacentocinquantatre/30) – contenuto entro il quinto dell'importo del contratto – la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 3

Importo a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza)	€ 619.324,86
Opzione di proroga (comprensivo di oneri per la sicurezza)	€ 206.441,62
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 123.864,97

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; in mancanza d'indicazione, si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi degli artt. 67, comma 4, e 68, comma 14, del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g). del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. "Rete – soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. "Rete – contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

Ai sensi dell' art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti ai sensi degli artt. 94 – 98 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito il "FVOE") secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 262 del 20.6.2023 o tramite ogni altro mezzo ritenuto utile.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice, che costituiscono cause di esclusione non automatica, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente par. 5 del Disciplinare sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente par. 5 del Disciplinare sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 68, commi 13 e 20, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di cui al presente par. 5 del Disciplinare devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

5.2 MISURE DI C.D. "SELF CLEANING"

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ai sensi degli articoli 96 e 97 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel documento di gara unico europeo (di seguito il "DGUE") la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi degli artt. 24 e 99 del Codice, la Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. a), e 3 del Codice, sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di contratti, stipulati con soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per un importo complessivo minimo pari ad **€ 650.000,00 (seicentocinquantamila/00)**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice, alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, lett. a), del presente Disciplinare deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 6.2 del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al par. 6.3 del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 67, commi 3, del Codice, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 6.1 del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a), del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai fini dell'avvalimento si applica l'art. 104 del Codice.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento – con i contenuti sopra indicati - deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti par. 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si rimanda alla disciplina prevista dall'articolo 57, comma 1, del Codice, e dalle Linee Guida Anac n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (delibera n. 114 del 13.2.2019), garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/2015.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 4 (Elenco personale appalto uscente) del Capitolato tecnico e contiene il numero degli addetti, della qualifica, dei livelli, del monte ore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, deve essere di importo pari ad euro **12.386,50 (dodicimilatrecentottantasei/50)**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, ad esclusione di quella di cui al terzo periodo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IT31K010050320600000000755**.

Nel caso di cauzione prestata con bonifico bancario nella sezione della Piattaforma dedicata alla documentazione amministrativa dovrà essere inserita la ricevuta del bonifico, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, nel rispetto delle modalità previste al successivo par. 13 (in tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente – indicando in tal caso nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. – ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014

Dovrà altresì essere prodotta documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore del documento rilasciato dall'Istituto bancario o assicurativo o dall'intermediario finanziario; a tal fine sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. riduzione del 30% (trentapercento) in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

- b. riduzione del 50% (cinquantapercento) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è indispensabile che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni 24 - 25 - 26 - 28 marzo 2025 e *dovranno essere concordati con la stazione appaltante.*

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore **12:00 del giorno 21 marzo 2025** tramite la Piattaforma, utilizzando il tasto *Invia quesito* presente nei "dettagli" della procedura e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti che ne hanno fatto richiesta a mezzo sezione messaggistica della Piattaforma. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico, purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **90,00 (novanta/00)** secondo quanto specificato dalla Delibera ANAC 20 dicembre 2022, n. 621, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, e della Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024, disponibile sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Con riferimento alle modalità di versamento del Contributo a favore di ANAC, si invitano i concorrenti a seguire le indicazioni contenute nel Comunicato ANAC del 17 maggio 2024, ed a consultare periodicamente il sito dell'ANAC per acquisire eventuali aggiornamenti in merito.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice ed esclusivamente attraverso la Piattaforma, ai sensi degli artt. 19 ss. del Codice.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richieste ai sensi del presente Disciplinare devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 maggio 2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente par. 1.1 del presente Disciplinare.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale operativo denominato Disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve tramite la Piattaforma notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante documento riepilogativo della documentazione caricata a sistema, generato dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte presentate dai concorrenti sono irrevocabili e vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta giorni) e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. Si rimanda al Disciplinare telematico per le modalità operative.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura di gara si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione dedicata della Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;

- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo par. 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo par. 15.4;
- 7) ricevuta di avvenuto versamento del contributo ANAC;
- 8) copia della eventuale documentazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice e al precedente par. 10 che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 9) eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali di cui al successivo par. 15.2;
- 10) attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in conformità alle previsioni dell'art. 91 del Codice, secondo il modello A) allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- la sussistenza delle ulteriori fattispecie elencate dall'articolo 98 del Codice, riscontrabili nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico deve dichiarare la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indicare le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati all'articolo 95, comma 10, nn. 1) e 2), del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non influisce sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo Codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge 17 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del presente Disciplinare;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - di applicare le condizioni contrattuali e i relativi oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di beneficiare delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, indicando le riduzioni applicate o in alternativa di non beneficiare di alcuna delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta della Stazione appaltante;
- di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta, in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme;

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma;
- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del citato decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio e presentata altresì da ciascuna consorziata eventualmente indicata come esecutrice, compilata nelle parti di rispettiva pertinenza;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e presentata altresì, compilata nelle parti di rispettiva pertinenza, da ciascuna consorziata i cui requisiti siano spesi dal Consorzio al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta di bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) viene effettuato tramite F24, bollo

virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'imposta di bollo deve essere versata una volta soltanto a prescindere dalla forma, singola o associata, in cui si presenta il concorrente.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il documento di gara unico europeo elettronico (DGUE) redatto mediante compilazione del modello di formulario presente sulla Piattaforma in formato XML e caricato sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente.

Il DGUE dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*", e nelle Linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016 ed al modello di formulario ed al Regolamento della Commissione europea n. 2016/7 del 05 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06 gennaio 2016.

A tal riguardo si precisa che:

- in caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti (costituiti o costituendi) o GEIE, il DGUE dovrà essere presentato – con le modalità sopra descritte – dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente il raggruppamento, il Consorzio o GEIE;
- in caso di partecipazione alla procedura di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE dovrà essere presentato – con le modalità sopra descritte – dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre o che presta i requisiti.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Fermo restando quanto previsto al precedente par. 7, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Si ribadisce che, in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica e i requisiti finalizzati a migliorare l'offerta, oggetto di avvalimento, dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'operatore economico mandatario con scrittura privata autenticata mediante firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario. Il mandato collettivo dovrà specificare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito e contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o per il GEIE copia del contratto, con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2008, il mandato contenuto nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e, pertanto, dovrà essere conferito e prodotto nell'ambito della Documentazione Amministrativa, oltre alla copia del contratto di rete autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, un nuovo mandato risultante da scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria redatto con scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero contratto di rete sottoscritto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Nella sezione della Piattaforma denominata "Offerta Tecnica", l'offerente dovrà inserire:

- a) la Relazione Tecnica recante l'illustrazione dell'offerta presentata, secondo quanto previsto al presente paragrafo;
- b) in caso di avvalimento c.d. "premiale", il contratto di avvalimento avente i contenuti indicati al precedente par. 7 del presente Disciplinare;
- c) l'eventuale dichiarazione che, laddove esistenti, indichi le parti della Relazione Tecnica coperte da riservatezza e argomenti in modo congruo le ragioni per le quali dette parti sono da segretare;
- d) nel caso di presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lett. c) del presente paragrafo, una copia firmata della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
- e) il progetto di assorbimento ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1, del Codice, redatto tenendo conto delle indicazioni e dei dati di cui al precedente par. 9.
- f) in caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al precedente par. 3 del presente Disciplinare, dichiarazione di equivalenze delle tutele ed eventuale documentazione probatoria utile per consentire la verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

La **Relazione Tecnica** di cui alla lett. a) del presente paragrafo dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri come il concorrente intenderà organizzare e gestire le prestazioni oggetto del presente appalto, ferme restando tutte le condizioni richieste come minime nel Capitolato speciale.

La suddetta relazione dovrà essere articolata seguendo scrupolosamente l'indice e i contenuti di seguito indicati in modo da consentire la valutazione secondo i criteri riportati nella tabella di cui al successivo par. 18.I del presente Disciplinare:

PROPOSTA COMPLESSIVA - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'offerente dovrà descrivere in dettaglio:

- **Modalità di erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria** per ogni tipologia di impianto, con particolare enfasi su:
 - Interventi di analisi preventiva e strategie di prevenzione guasti;
 - Metodologie per il mantenimento in efficienza e la conformità normativa;
 - Soluzioni adottate per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.
- **Servizio di reperibilità h24 e presidio serale/festivo** in occasione di eventi teatrali, assicurando la copertura operativa e il rispetto delle disposizioni contenute nelle Specifiche Tecniche del Servizio.

PROPOSTA TECNICO OPERATIVA - SOLUZIONI OPERATIVE E ORGANIZZATIVE

L'offerta tecnica dovrà includere:

- **Sistema di monitoraggio, reportistica e rendicontazione**, specificando:
 - Caratteristiche della piattaforma informatica dedicata;
 - Modalità di registrazione e tracciabilità degli interventi;
 - Strumenti per l'analisi dei dati e il miglioramento continuo del servizio.
- **Gestione di emergenze, guasti ed eventi critici**, con focus su:

- Strategie per garantire temperature minime invernali e massime estive;
- Tempi di reazione e protocolli di intervento per situazioni critiche;
- Soluzioni tecnologiche per ridurre i tempi di fermo impianto.
- **Programmazione della manutenzione preventiva**, con descrizione:
 - Interventi periodici e criteri di selezione delle attività manutentive;
 - Garanzia della durabilità degli impianti e della disponibilità di ricambi;
 - Strategie di ottimizzazione per ridurre le esigenze manutentive e semplificare la gestione.
- **Qualifiche e certificazioni del personale**, indicando:
 - Elenco delle certificazioni obbligatorie e facoltative (es. F-GAS, PES-PAV, conduzione caldaie, gruppi frigoriferi idronici);
 - Esperienza specifica e anzianità del personale assegnato;
 - Figura del Responsabile del Servizio e relativo curriculum professionale.

PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'offerente potrà proporre soluzioni aggiuntive volte a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio, tra cui:

- **Interventi di ottimizzazione e miglioramento** per incrementare:
 - Efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
 - Affidabilità e disponibilità operativa degli impianti;
 - Sicurezza e comfort per gli utenti finali.

Le proposte migliorative dovranno essere concretamente realizzabili e documentate con studi di fattibilità, analisi costi-benefici o esperienze pregresse.

La Relazione Tecnica, inclusa la copertina, non deve superare il numero di 15 pagine.

Devono essere incluse nel conteggio tutte le tabelle, figure, riferimenti e qualsiasi altro elemento che si ritiene essenziale e parte integrante della Relazione Tecnica predetta. Non rientrano nel limite sopra indicato gli allegati all'offerta (quali ad esempio la copia degli eventuali certificati di qualità posseduti, i curricula, le schede tecniche dei prodotti, ecc.).

Ai fini della redazione della Relazione Tecnica nel rispetto del suddetto limite di numero delle pagine, si indicano le seguenti condizioni di formattazione di tale documento:

- il font di riferimento per il testo è Times New Roman (piattaforme Windows), Times/Times New Roman (piattaforme Apple) carattere 12;
- l'uso di un carattere diverso per il corpo del testo non è consigliabile ed è soggetto alle condizioni cumulative che il carattere sia leggibile e che il suo utilizzo non riduca significativamente la rappresentazione della proposta in numero di pagine rispetto all'utilizzo del font di riferimento (ad esempio in modo da ignorare il limite delle 15 pagine);
- la dimensione della pagina è A4
- Si precisa che la Commissione giudicatrice non procederà alla lettura e pertanto non terrà conto ai

fini della valutazione dell'offerta delle pagine della Relazione Tecnica che risultino difformi rispetto a quanto sopra indicato o comunque eccedenti il numero massimo consentito.

Si richiama espressamente l'attenzione dei concorrenti in merito alla circostanza che nei documenti inseriti nella Offerta Tecnica non dovrà in ogni caso essere contenuta, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, alcuna indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'Offerta Economica.

Si precisa altresì che la documentazione inserita nella sezione della Piattaforma denominata "Offerta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore munito di idonei poteri.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari già costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capogruppo.

Nell'ipotesi di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del citato D.L. n. 5/2009, che sia dotato degli occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria: l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, citato D.L. n. 5/2009: l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: nel caso in cui l'Aggregazione si presenti nella forma di un Raggruppamento non ancora costituito, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti o procuratori di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura; nel caso in cui l'aggregazione si presenti nella forma di un raggruppamento già costituito, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'organo comune.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, l'Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo.

Si precisa altresì che, con riferimento ai segreti tecnici e commerciali di cui alla dichiarazione prevista alla precedente lett. c) del presente paragrafo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

In proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Il concorrente inserisce nella documentazione relativa alla Offerta Tecnica di cui al presente paragrafo un ulteriore documento denominato "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI", contenente la dichiarazione di quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto, coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- illustri in modo specifico e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione della Piattaforma denominata "Offerta economica", l'offerente dovrà caricare l'offerta economica contenente le seguenti indicazioni: il ribasso percentuale unico offerto (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto all'importo a base di gara, come indicato al precedente par. 3 del presente Disciplinare di gara, pari ad **euro 613.192,86 (seicentotredicimilacentonovantadue/86)**, al netto dell'IVA di legge.

La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevarrà l'offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto non verranno escluse per tale omissione.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il ribasso unico offerto dal concorrente si applicherà agli importi posti a base di gara in relazione a tutte le prestazioni che compongono l'importo complessivo dell'affidamento. Detto ribasso verrà dunque utilizzato per determinare:

- l'importo contrattuale dei servizi a canone ricompresi nell'affidamento, ivi inclusi quelli eventualmente affidati a seguito dell'esercizio dell'opzione di rinnovo di cui al precedente par. 3;
 - i prezzi netti da applicare, secondo le modalità stabilite nel Capitolato, per le prestazioni extra-canone di cui alla Tabella n. 2 del precedente par. 3;
- a) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) i costi della manodopera.

L'offerente dovrà quindi caricare a sistema, mediante l'apposita funzionalità della Piattaforma, la propria offerta economica, regolarmente sottoscritta digitalmente.

La sottoscrizione dell'Offerta economica deve avvenire con le modalità già indicate con riferimento all'Offerta Tecnica, specificate al precedente art. 16 del Disciplinare

Si precisa che saranno ritenute inammissibili ed escluse dalla procedura di gara le offerte economiche di importo superiore all'importo posto a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D Max" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX
1 - Proposta complessiva	30	Organizzazione del servizio	Rispondenza al capitolato ed efficacia delle soluzioni organizzative e metodologiche individuate per l'erogazione dei servizi	30
2 - Proposta tecnico operativa	30	2.1 Soluzioni operative e tecniche per il puntuale monitoraggio dei servizi	Rispondenza al capitolato ed efficacia delle soluzioni operative e tecniche per l'erogazione del servizio.	12
		2.2 Soluzioni organizzative inerenti il personale messo a disposizione	Struttura organizzativa delle risorse umane impiegate. Possesso da parte dei profili proposti di specifica certificazione (tra F-GAS, Cabina Elettrica PES-PAV, caldaie, sistemi Gruppi Frigoriferi Idronici).	18
3 - Proposte migliorative	20	Proposte migliorative per l'erogazione del servizio (quali-quantitativo)	Dispositivi, strumenti o apparati messi a disposizione per il monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti	20

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In sede di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà come segue.

I coefficienti e, conseguentemente, i punteggi e relativi ai sub-elementi di valutazione **discrezionali** – individuati nella colonna "D" della tabella di cui al precedente art. 18.1 – verranno attribuiti mediante il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A tal fine, ciascun Commissario attribuirà a ciascuna offerta un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) sulla base della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio seguito
Eccellente	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza alle aspettative

Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Proposta appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

È espressamente consentito l'utilizzo di valori intermedi, tra quelli sopra indicati, purché espressi con l'indicazione di un'unica cifra decimale.

La Commissione giudicatrice procederà quindi a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ad ogni sub-elemento di valutazione discrezionale relativo all'offerta di ciascun concorrente.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi, in relazione a ciascuna offerta, la Commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente elemento di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio elemento X

X = 1, 2, ..., 15

Nella valutazione delle offerte tecniche si procederà alla c.d. "riparametrazione".

In particolare, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub criterio, il punteggio massimo previsto e, alle offerte degli altri concorrenti, un punteggio proporzionale decrescente.

I punteggi così determinati non formeranno oggetto di un'ulteriore riparametrazione (c.d. seconda riparametrazione).

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice e, saranno esclusi dalla procedura di gara - e, pertanto, non si procederà alla apertura della relativa offerta economica - i concorrenti ai quali, all'esito della valutazione delle offerte tecniche, in relazione ai criteri e ai sub-criteri di cui al precedente paragrafo 13.2, venga attribuito un "**punteggio tecnico complessivo provvisorio**" inferiore a **40 punti (c.d. "soglia di sbarramento")**. Si precisa che il calcolo per l'esclusione avviene sui punteggi effettivi e non su quelli riparametrati.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione bi-lineare**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Terminata l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice procede, in relazione a ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto sommando il punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica (P.TEC) ed il punteggio attribuito a ciascuna offerta economica (P.ECO).

La Commissione giudicatrice procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, sommando i punteggi così attribuiti alle due voci (P.TOT = P.TEC + P.ECO).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo (P.TOT.), sarà anteposta nella graduatoria l'offerta che abbia conseguito il maggiore punteggio per l'offerta tecnica (P.TEC); nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo (P.TOT) e lo stesso punteggio per l'offerta tecnica (P.TEC) si procederà mediante sorteggio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

20. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione e delle offerte pervenute saranno effettuate dalla Stazione appaltante attraverso la Piattaforma, a garanzia della segretezza e dell'inalterabilità della documentazione inviata dai concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara.

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno 7 maggio alle ore 11:00, le sedute successive saranno comunicate tramite piattaforma.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica;

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di gara costituito *ad hoc* e composto dal RUP, dal Responsabile dell'Area Promozione e dal referente Ufficio Legale dell'Area Direzione. La valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente par. 19.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede la seduta (Seggio di gara o Commissione giudicatrice).

Di tutte le sedute di gara verranno redatti appositi verbali sottoscritti dal soggetto che presiede la gara, che verranno custoditi agli atti dell'Ufficio.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio previsto al precedente par. 13 del presente Disciplinare.

In tale seduta, accertata la regolare costituzione della medesima, la Commissione giudicatrice, procederà a:

- a) effettuare la ricognizione delle Offerte pervenute entro il termine di presentazione di cui al precedente par. 13 e ad assegnare a ciascuna Offerta presentata un numero progressivo, secondo l'ordine di arrivo come risultante dalla data e dall'orario attestato dalla Piattaforma;
- b) seguendo il medesimo ordine di arrivo, aprire la sezione della Piattaforma denominata "OFFERTA TECNICA" verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate successive, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione del contenuto delle Offerte Tecniche, sulla base dei criteri specificati al precedente paragrafo 18.1, attribuendo all'offerta di ciascun concorrente i relativi punteggi, come previsto al precedente paragrafo 18.2. Successivamente, nel giorno e nell'ora appositamente fissati e preventivamente comunicati ai concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà a:

- a) riaprire la fase pubblica della gara, dando pubblicamente atto dell'esito delle valutazioni delle Offerte Tecniche delle conseguenti determinazioni assunte, delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, dando pubblica lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara e dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, all'esito della riparametrazione (laddove attuata);

- b) per i soli concorrenti ammessi, aprire la sezione “OFFERTA ECONOMICA” della Piattaforma, verificandone ed esaminandone il contenuto;
- c) informare il RUP ai fini della esclusione dei concorrenti per i quali accerti, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- d) per i soli concorrenti ammessi, dare lettura del ribasso indicato nelle singole offerte e del conseguente punteggio attribuito;
- e) dare lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascuna delle offerte presentate, comprensivo del punteggio attribuito all’offerta tecnica e all’offerta economica;
- f) formare – secondo quanto previsto al precedente par. 18.4 – la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente, dandone lettura;
- g) verificare l’eventuale sussistenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 110 del Codice e del successivo par. 23 del presente Disciplinare, provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, alla chiusura della fase pubblica della gara, dandone comunicazione al RUP. Si precisa che, ai fini della verifica dei presupposti per la verifica di anomalia, si terrà conto dei punteggi dell’offerta tecnica come risultanti all’esito della riparametrazione.

Immediatamente dopo, ovvero successivamente all’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte – effettuata , dal RUP, ai sensi dell’art. 110 del Codice, avvalendosi della Commissione giudicatrice – nel giorno e nell’ora appositamente fissati e preventivamente comunicati ai suddetti concorrenti, la Commissione giudicatrice, dato atto dell’esito dell’eventuale procedimento di valutazione di congruità delle offerte, procederà sempre in seduta pubblica a:

- h) formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
- i) dichiarare chiusa la fase pubblica della gara.

Si precisa che si procederà all’esclusione dalla gara in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In esito alla formazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione, in occasione di apposita seduta, il Seggio di gara procederà in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare.

Qualora, all'esito delle verifiche predette, in capo al concorrente per il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti o comunque risulti sussistente una delle condizioni che determinano l'esclusione dalla procedura, il Seggio di gara provvederà:

- a rideterminare la graduatoria di merito, dando corso, ove occorrente, al ricalcolo del punteggio attribuito alle offerte tecnica ed economica;
- alla verifica della sussistenza di offerte anomale;
- a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che in base alla graduatoria così rideterminata risulterà primo classificato;

Successivamente, il Seggio di gara provvederà ad espletare le verifiche nei confronti di tale concorrente con le modalità sopra indicate.

Ove occorrente, si procederà con le medesime modalità nei confronti dei concorrenti che risulteranno di volta in volta primi nella graduatoria eventualmente rideterminata.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Con riferimento alla verifica delle offerte anomale, alla presente procedura di gara si applica l'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro, e svolgere anche audizioni orali.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, prima dell'aggiudicazione, il RUP procede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di

quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In relazione alla stipulazione del contratto, alla presente procedura di affidamento si applica l'art. 18 del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del Codice, la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipulazione del Contratto resta comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) alla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice;
- b) all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia;
- c) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
 - per i RTI e le aggregazioni di imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'operatore economico mandatario con scrittura privata autenticata mediante firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario. Il mandato collettivo dovrà specificare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito e contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- per i consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti della Stazione appaltante, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare, oltre alla copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 124, commi 1 e 2, del Codice, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal Contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010, l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri previsti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati dalla Stazione appaltante ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita informativa pubblicata sul sito della Stazione appaltante al link <https://teatrodiroma.acquistitelematici.it/privacy>.

In considerazione dei dati personali che verranno trattati, in caso di aggiudicazione, per conto della Stazione appaltante dal concorrente affidatario, la Stazione appaltante nominerà quest'ultimo, con apposito e separato accordo, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'accordo di nomina, che sarà parte integrante del contratto di affidamento, definirà i compiti e gli obblighi del Responsabile del trattamento e le misure tecniche e organizzative che dovranno essere adottate anche in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

ALLEGATI

- Modello A) (domanda di partecipazione);
- Capitolato Tecnico e suoi allegati;
- Schema di contratto
- Disciplinare telematico
- Modello offerta economica